




Comune dell'Aquila

Città dell'Aquila

Prot n° 0082182 del 09/08/2017

USCITA



OGGETTO: *Misure temporanee adottate in concomitanza con le celebrazioni della 723° Perdonanza Celestiniana e del Jazz Italiano per L'Aquila volte a superare situazioni di incuria del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con riferimento anche alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti del centro storico, da attuarsi attraverso la disciplina degli orari di vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche e del divieto di bivacchi e di stoccaggio di bevande e alimenti nell'ambito di alcune aree delimitate del centro storico della città.*

IL SINDACO

Su proposta dell'Assessore al Commercio e anche in relazione all'esercizio della delega alla Polizia locale e Politiche per la sicurezza

Premesso che:

dal 23 agosto al 4 settembre 2017 si svolgeranno la 723° Perdonanza Celestiniana e Jazz Italiano per L'Aquila ricche di eventi e manifestazioni che richiameranno un notevole flusso di persone soprattutto nelle zone del Centro storico della Città;

nel suddetto periodo le dinamiche delle relazioni sociali assumono una particolare connotazione in considerazione della peculiarità dell'evento;


nell'ambito delle relazioni sociali sono ricompresi anche i fenomeni di animazione e partecipazione alla vita dei luoghi che, tradizionalmente, vengono indicati con il termine di "movida";

tuttavia, il fenomeno della "movida" determina in alcuni casi l'abuso di alcol che genera, come noto, comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, di igiene, di attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti, per i turisti e che impegna l'amministrazione, con interventi straordinari di manutenzione e pulizia, con notevole aggravio di costi per le casse comunali;

nelle zone del centro di seguito indicate, in concomitanza dei suddetti eventi, si aggregano anche migliaia di persone, molte delle quali giovani, che hanno la possibilità di consumare – spesso direttamente per strada – bevande alcoliche, fino alle prime ore del mattino, le cui conseguenze dirette sono lo stato di sporcizia e di degrado in cui versano le strade, le piazze e gli spazi pubblici della città

Considerato:

che troppo spesso, in occasione del suddetto evento, si assiste a fenomeni di "bivacco" consistenti in stoccaggio e distribuzione su area pubblica di cibi e bevande che assumono proporzioni sempre più rilevanti e che a tale fenomeno non consegue una corretta raccolta dei rifiuti che pertanto rimangono al suolo provocando degrado urbano oltre che pericolo igienico-sanitario;



Comune dell'Aquila

che, pertanto, questa Amministrazione nell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate dalla legge e dallo statuto, intende approntare misure organizzative ritenute necessarie per garantire che l'espressione di tali manifestazioni collettive avvengano nel rispetto degli altri diritti parimenti garantiti a livello costituzionale;

Preso atto che:

Le misure temporanee di cui alla presente ordinanza saranno adottate sulle seguenti aree delimitate: Viale Gran Sasso, Piazza Battaglione Alpini, Viale delle Medaglie d'Oro, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Regina Margherita, Via Castello, Via Garibaldi, Piazza Chiarino, Piazza Duomo, Corso Federico II e Via, Portici, Piazza e Scalinata di San Bernardino;

Ritenuto necessario contemperare gli interessi meritevoli di tutela di residenti e turisti, degli operatori commerciali e degli avventori più in generale;

Ravvisata l'esigenza di dover regolamentare il suddetto fenomeno, anche in ossequio alle disposizioni tese a limitare l'abuso di alcolici e superalcolici che può determinare, come purtroppo già accaduto, anche episodi ricorrenti connotati da condotte violente e comunque di particolare gravità per la sicurezza e la tranquillità urbana;

Visti:

l'art. 41, comma 2 della Costituzione;
Sentenza della Corte Costituzionale n.152 del 26.04.2010;
Legge n. 48 del 18 aprile 2017;
Direttiva 2006/123/CE;
Il D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
la L.R. n. 11 del 16 luglio 2008;
l'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125;
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 14, comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana

DISPONE

In occasione dello svolgimento delle manifestazioni della 723° Perdonanza Celestiniana e Jazz Italiano per L'Aquila, vale a dire dal 23 agosto al 4 settembre 2017, per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di gravi incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della salubrità di cittadini e residenti, per il periodo sopra indicato, nelle area sotto elencate:

Viale Gran Sasso,
Piazza Battaglione Alpini



Comune dell'Aquila

Viale delle Medaglie d'Oro
Corso Vittorio Emanuele
Piazza Regina Margherita
Via Castello
Via Garibaldi
Piazza Chiarino
Piazza Duomo
Corso Federico II
Via, Portici, Piazza e Scalinata di San Bernardino.

è fatto divieto, anche in ossequio a quanto già previsto nell'articolo 20 del Regolamento di Polizia Municipale, al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, di "bivaccare" sulle citate aree pubbliche, anche con allestimento di tavoli, panche o altre attrezzature, per stoccare, distribuire e consumare alimenti e bevande di qualsiasi genere, soprattutto alcoliche e superalcoliche. Inoltre tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, e di sicurezza e prevenzione.

L'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza costituisce violazione degli artt. 5, 20 e 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67/2016 e comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500 ai sensi dell'art. 44, comma 1 del medesimo Regolamento.

All'atto della contestazione i trasgressori saranno tenuti a cessare il comportamento vietato.

E' altresì previsto il sequestro amministrativo dei cibi, bevande e attrezzature utilizzati ai sensi dell'art. 44, comma 6 sempre del medesimo Regolamento.

DISPONE ALTRESI'

Copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul Sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Prefettura dell'Aquila, alla Questura e alle Forze dell'Ordine nonché alle Associazioni di Categoria.

Il presente provvedimento è definitivo ed esecutivo. Contro lo stesso può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e/o impugnazione dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla sua notificazione o comunicazione. Alternativamente, entro 120 giorni dalla notificazione e comunicazione, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

L'Aquila 9 agosto 2017

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Spera

IL SINDACO
Pierluigi Bondi

